



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE IN RITARDO DEGLI ALUNNI

Art. 1

1. I Docenti dovranno trovarsi nelle rispettive classi alle ore 7.55 (08.05 per la sede di Riesi).
2. Gli alunni potranno recarsi nelle rispettive classi sino e non oltre alle ore 08.05 (08.15 per la sede di Riesi).
3. Dalle 8:06 (08.16 per la sede di Riesi) alle 8:20 (08.30 per la sede di Riesi) gli alunni saranno ammessi in classe dai docenti della classe e tenuti in "custodia" (sarà creata sul registro elettronico la relativa "spunta").
4. La custodia sarà conteggiata dal registro elettronico come assenza.
5. In nessun caso saranno ammessi alunni in classe sotto la forma di "Custodia" dopo le 8.20 (8.30 per la sede di Riesi).
6. Dalle ore 9.00 alle 09.05 (dalle 9.10 alle 9.15 per la sede di Riesi) i docenti ammetteranno (registreranno) in classe gli alunni che entrano la seconda ora; quelli ritardatari in custodia saranno registrati in automatico dal sistema, tranne problemi di format che, comunque, verranno comunicati ai docenti in modo da provvedere per registrare l'ingresso a seconda ora.
7. Il coordinatore di classe avrà cura di tenere il conteggio dei ritardi.
8. Dopo il terzo ritardo sarà cura del coordinatore di classe convocare immediatamente i genitori per informarli e al nono accompagnamento sarà comminata la sospensione di un giorno dalle lezioni;
9. La sospensione potrà essere scontata anche con lavori socialmente utili da effettuarsi in orario pomeridiano (con la regolare frequenza mattutina)
10. Le sospensioni scatteranno periodicamente ogni tre ritardi e l'entità della sospensione, in casi di frequenti e reiterati ritardi potrà essere aumentata dal consiglio di classe
11. Gli alunni potranno entrare a seconda ora solo tre volte, dopo il coordinatore comunicherà alla famiglia che deve venire accompagnato.
12. L'ingresso in ore successive alla seconda ora è ammesso solo in casi eccezionali (compiti in classe, motivi di salute, etc.)
13. Le uscite anticipate vanno concesse solo in casi eccezionali agli alunni maggiorenni, per quelli minorenni solo in presenza dei genitori.
14. I certificati medici vanno sempre acquisiti entro e non oltre il mese dalla malattia certificata dal medico.

(Approvato dal Consiglio di Istituto dell'11 settembre 2017, verbale n. 1 delibera n. 8)